

	STATUTO	
	ODV ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PIETRALUNGHESE	
	“RAGGRUPPAMENTO ANTEO” COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE	
	ART. 1) COSTITUZIONE	
	E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice	
	del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: “ ODV	
	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PIETRALUNGHESE “RAGGRUPPAMENTO	
	ANTEO” ”, in sigla denominata. “ ODV ANTEO ”.	
	ART. 2) SEDE LEGALE	
	L'ODV ANTEO ha sede legale a Pietralunga,voc. Montidorisnc ed ha durata a tempo	
	indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi	
	secondarie, amministrative, sezioni locali, sezioni operative non espressamente	
	ric conducibili ad una funzione di Protezione Civile come da Art. 16 del codice D.lgs n.	
	01/2018.La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci	
	non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.	
	ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI	
	L'ODV ANTEO non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai	
	principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo, è indipendente e	
	democraticamente gestita. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o	
	avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a	
	fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo. Gli utili o gliavanzi di gestione sono impiegati	
	esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse	
	direttamente connesse.	

ART. 4) FINALITA'

L'ODV ANTEO persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare ODV ANTEO ha lo scopo di: prestare la sua opera nell'ambito della Protezione Civile, attività di prevenzione, previsione, solidarietà e soccorso. L'ODV ANTEO esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del CTS. In particolare della lettera Y che recita: attività di interesse generale di Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche nonché quelle previste dalla L.R. 23/10/2002 nr. 18 e successive modifiche. L'ODV ANTEO svolge la sua attività nel settore logistico nel supporto e gestione in emergenza, dei centri di assistenza e di accoglienza. In collaborazione con le istituzioni collabora alla tutela e controllo delle aree urbane, nella lotta agli incendi boschivi, nello studio ed attuazione dei piani di emergenza emanati dal comune, nelle iniziative di prevenzione dei rischi in merito alle emergenze sismiche ed a quelle idrauliche si occupa anche del controllo ambientale e della tutela all'inquinamento. Promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione aggiornamento ed addestramento dei propri Volontari, nonché corsi di formazione anche in collaborazione con le istituzioni.

L'ODV ANTEO, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività

	diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'ODV ANTEO può	
	esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta	
	fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e con il pubblico. Inoltre prevede la costituzione di Associazioni collegate formata da	
	soci volontari, anche in parte di quelli iscritti e associati alla " ODVANTEO" che	
	sempre su base volontaria abbiano richiesto l'iscrizione. L' ODV ANTEO prevede	
	l'incorporazione alla stessa anche del "LONGSTONE OPERATIVE TEAM in sigla L.O.T.	
	" precedentemente costituita come sua sezione operativa. Come previsto anche	
	dall'art. 6 dal Decreto-Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, Art. secondo criteri e limiti	
	definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il	
	Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma	
	3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97,	
	tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in	
	tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,	
	impiegate nelle attività di interesse generale.	
	SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO	
	ART. 5) VOLONTARI	
	L'ODV ANTEO si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,	
	libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I	
	volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'ODV	
	ANTEO, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può	
	essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono	

	essere rimborsate dall'ODV ANTEO le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea	
	dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.	
	L'ODV ANTEO assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse	
	allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile	
	verso terzi.	
	ART. 6) LAVORO RETRIBUITO	
	L'ODV ANTEO può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio	
	regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare	
	l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito	
	dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.	
	ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla Legge. Possono far parte dell'ODV ANTEO oltre alle persone	
	fisiche anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il	
	loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle	
	organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento	
	esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei	
	seguenti requisiti:	
	a. condividere gli scopi e la finalità dell'ODV ANTEO;	
	b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;	
	La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.	

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'ODV ANTEO. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'ODV ANTEO. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'ODV ANTEO con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, numero di recapito telefonico e indirizzo e mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e al Regolamento Interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'ODV ANTEO deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel

	libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro	
	sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l'interessato potrà	
	presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la	
	quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si	
	pronuncerà in modo definitivo.	
	ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA	
	I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di ODV ANTEO, stabilita dal	
	Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli	
	organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena	
	la decadenza dello status di socio per morosità. L'adesione all'ODV ANTEO non	
	comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento	
	originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'ODV ANTEO effettuare versamenti	
	ulteriori rispetto a quelli ordinari.	
	ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione. L'associato può sempre	
	recedere dall'ODV ANTEO. Chi intende recedere dall'ODV ANTEO deve comunicare	
	in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una	
	apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La	
	dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia	
	fatta almeno 3 mesi prima. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180	
	giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a	
	tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al	
	versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di	

	ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.I soci sono espulsi per i seguenti	
	motivi:	
	a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei	
	Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;	
	b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'ODV ANTEO	
	ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità	
	dell'ODV ANTEO o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.	
	Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il	
	socio espulso, avversa tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci,	
	la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si	
	pronuncerà in maniera definitiva.	
	ORGANI DELL'ODV ANTEO	
	ART. 12) ORGANI DELL'ODV ANTEO	
	Gli organi dell'ODV ANTEO sono:	
	➤ L'Assemblea dei Soci;	
	➤ Il Consiglio Direttivo;	
	➤ Il Presidente;	
	➤ Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30,	
	D. Lgs. n. 117/2017), o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.	
	Ai membri degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del	
	D.Lgs.n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo	
	comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini	
	dello svolgimento della funzione.	
	ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA	

	L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'ODV ANTEO.	
	All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in	
	regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre	
	mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.	
	Lgs. n. 117/2017.	
	All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:	
	a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;	
	b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'ODV	
	ANTEO;	
	c. approvare le linee generali del programma di attività dell'ODV ANTEO;	
	d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari	
	e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi	
	g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro	
	argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;	
	All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
	h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione,	
	la fusione o scissione dell'ODV ANTEO	
	i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
	La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con	
	qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax,) purché vi possa	
	essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti	
	all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora	
	ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.	

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno a 12 ore di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

	L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i	
	3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà	
	più uno degli associati in seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria e	
	straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei	
	presenti; per deliberare lo scioglimento dell'ODV ANTEO e la devoluzione del	
	patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente	
	statuto.	
	ART. 15 Bis) ASSEMBLEA IN VIDEO CONFERENZA	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante	
	videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro	
	consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.	
	L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure	
	deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse	
	sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui	
	che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.	
	ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO	
	Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne	
	faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la	
	votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del	
	principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.	
	ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (con un minimo	
	di tre) eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del	

	Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio	
	Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in	
	carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui	
	l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al	
	momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi	
	membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.	
	ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei	
	propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della	
	maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.	
	Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e	
	delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. Il Consiglio Direttivo può	
	attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o	
	categorie di atti in nome e per conto dell'ODV ANTEO.	
	ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE	
	Il Consiglio Direttivo :	
	a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee	
	approvate dall'Assemblea dei soci;	
	b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed	
	emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;	
	f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato	

	all'assemblea dei soci);	
	g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;	
	h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;	
	i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;	
	j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.	
	ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.	
	ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE	
	Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'ODV ANTEO e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'ODV ANTEO. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente. Al Presidente dell'ODV ANTEO compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ODV ANTEO; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'Assemblea	

e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ODV ANTEO verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'ODV ANTEO. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'ODV ANTEO. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'ODV ANTEO in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -

	esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un	
	revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organo di	
	Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio	
	Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono	
	rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda	
	alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017	
	PATRIMONIO DELL'ODV ANTEO	
	ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE	
	Il fondo patrimoniale dell'ODV ANTEO è indivisibile ed è costituito:	
	a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'ODV ANTEO;	
	b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;	
	Le risorse economiche dell'ODV ANTEO sono costituite da:	
	a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;	
	b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;	
	c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato,	
	degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e	
	documentate attività o progetti;	
	d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'ODV	
	ANTEO;	
	e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici	
	f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli	
	eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità,	
	i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa	

	vigente	
	g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle	
	attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i	
	limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.	
	h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali	
	ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA	
	Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'ODV	
	ANTEO, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento	
	periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono	
	pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non	
	sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.	
	SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	
	ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI	
	Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice	
	del Terzo Settore, l'ODV ANTEO tiene i seguenti libri sociali:	
	❖ Libro degli associati	
	❖ Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale	
	❖ Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati	
	❖ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	❖ Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi,	
	tenuto a cura dello stesso organo	
	Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle	
	questioni riguardanti l'ODV ANTEO. I libri dell'ODV ANTEO sono consultabili al socio	
	che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La	
	richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno	

quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'ODV ANTEO, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'ODV ANTEO, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ODV ANTEO

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'ODV ANTEO e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Pietralunga, 08 Ottobre 2021

FIRMA

Presidente

Matteo Pini

Segretario

Flavia Nobile